



STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

- **Art. 1.** È costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, con sede in Gagliano del Capo, via Dante Alighieri n°77, l'associazione denominata "Li Vagnoni-APS". L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- **Art. 2.** L'associazione "Li Vagnoni-APS", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

- **Art. 3.** L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - h) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 e successive modificazioni e integrazioni.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- promuovere, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche, il mondo dell'associazionismo, e con gli attori economici locali, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura;
- sensibilizzare la cittadinanza ad una visione internazionale ed interculturale delle espressioni artistiche in ogni forma e nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni e orientamenti riguardo le opportunità professionali e la costituzione di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite collaborazione con gli enti scolastici;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti, strutture e aree di verde pubblico o attrezzato e per collaborare per lo sviluppo di manifestazioni e iniziative;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali e non;
- comunicare e far conoscere le attività dell'Associazione allo scopo di creare una rete di persone e associazioni che si occupino delle stesse materie e perseguano gli stessi fini;
- collaborare, in genere, con enti pubblici e privati, altre associazioni di volontariato, parrocchie, gruppi, ecc., al fine di promuovere la realizzazione di una autentica solidarietà tra gli uomini;
- intervenire nell'area socio-sanitaria, con riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione del sangue, delle patologie croniche, attraverso iniziative rivolte alla promozione di attività di prevenzione, educazione sanitaria, qualità della vita e reinserimento socio-culturale;
- la promozione di centri studi, documentazione e ricerche sui servizi culturali, turistici e ambientali a favore degli enti locali territoriali, pubblici e privati e in collaborazione con Università ed Enti e Laboratori di ricerca pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- sviluppare e promuovere la cultura in tutte le sue forme.

Giuseppe Di N. A.
Flavia Picciocchi
Maria Guadalupe Cordero

Sara Voliani
Francesca Voliani
Arto hu

Flavia Picciocchi

- esercitare, in via meramente marginaria e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- **ART. 4.** L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
 - a) attuare progetti di sensibilizzazione su vari temi sociali, culturali e ambientali, attraverso strumenti informatici e social, manifestazioni, convegni, editoria, ecc.;
 - b) riqualificare luoghi inutilizzati o malmessi per poter svolgere attività e ridonare il luogo all'intera comunità;
 - c) gestire spazi pubblici (musei, gallerie d'arte, mostre, etc.) e luoghi di interesse pubblico in genere;
 - d) promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre;
 - e) collaborare con altre associazioni di Paesi poveri e del Sud del mondo e con Organizzazioni non governative;
 - f) promuovere e gestire attività e servizi turistici e culturali per enti, aziende e privati (accompagnamento, accoglienza, trasferimento, guide, organizzazione tour, itinerari tematici, ecc.) al fine di contribuire alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale ed ambientale;
 - g) promuovere attività di tutela, valorizzazione, informazione, comunicazione multimediale, promozione e marketing nei settori della cultura e del turismo;
 - h) promuovere e gestire servizi per le attività museali, bibliotecarie, documentarie ed espositive in genere dalla gestione globale all'organizzazione, promozione, fruizione, videosorveglianza, custodia, archiviazione, catalogazione informatizzata, servizi didattici, attività laboratoriali, ecc.;
 - i) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni ed eventi;
 - j) creare piattaforme multimediali, siti web, contenuti didattici multimediali nonché ogni prodotto cartaceo e non, indirizzato a fini didattici, culturali, educativi e di formazione scolastica e professionale;
 - k) istituire borse di studio;
 - l) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche anche attraverso l'utilizzo di spazi pubblici convenzionati;
 - m) organizzare rassegne teatrali, musicali, enogastronomiche, editoriali;
 - n) organizzazione di mostre, vernissage, esposizioni per la valorizzazione di artisti locali e non;
 - o) Progettare, promuovere, organizzare e gestire:
 - progetti di educazione ambientale e per il turismo eco-sostenibile;
 - punti informativi, sistemi di orientamento turistico-culturale, piattaforme internet, e-commerce, musei virtuali e booking per attività turistiche e culturali;
 - campus da svolgersi sia nel periodo estivo che in quello invernale;
 - attività ricreative e culturali a favore di miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
 - attività avente scopo la tutela dell'ambiente: (passeggiate ecologiche, ciclo passeggiate, pulizia spiagge, progetti di riciclaggio, ecc.);
 - attività ricreative mirate al coinvolgimento e alla partecipazione di bambini e ragazzi: (attività ludiche, tornei sportivi, giochi di paese, ecc.);
 - laboratori e corsi mirati al reinserimento di pratiche artigianali tradizionali e artistiche;
 - corsi finalizzati alla scoperta di nuove pratiche artistiche e non per bambini e ragazzi (corsi di musica, recitazione, fotografia, lettura, ecc.);
 - spazi adibiti alla formazione extrascolastica e ricreativa per bambini e ragazzi con personale esperto e preparato: (ludoteca, doposcuola, servizio di baby sitting, ecc.);
 - eventi pubblici atti alla promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme: (mostre, tour guidati, spettacoli teatrali o musicali, ecc.).
- **Art. 5.** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.
- **Art. 6.** L'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

- **Art. 7.** Possono diventare soci tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore a cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

G. Conf. Dir. A.
Maria Pia Ricchetti
Maria Guadalupe Carabò

Sos Varici
Francesca Varici
Azzurra

Flavia Ferrini

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

- **Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.
- **Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

- **Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

- **Art. 11.** La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità del pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norma statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Sostenitori

- **Art. 12.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

- **Art. 13.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

- **Art. 14.** Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) il Revisore dei conti, laddove eletto.Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

- **Art. 15.** L'Assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca:

Gia. Dist.
Rosa Pae Rochelli
Maria Guadama Cioab

Soc. Valicci Flavio Ferri
Francesca Valicci
Art. 15



- a) almeno una volta all'anno;
 - b) entro quattro mesi dalla chiusura del dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
- **Art. 16.** L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio della lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
- All'assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
- **Art. 17.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e regola, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - **Art. 18.** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere datore di un numero massimo di tre deleghe.
- È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
- **Art. 19.** Per le modifiche statuarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 - **Art. 20.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

- **Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o

G. A. Dist.
Maria Pia Rocca
Maria Guasparina Cardo

Sora Vaia
Francesca Vaia
A. Berni

Flavia Terenzi

congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

- **Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo avviso affisso nella sede sociale, mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa, oppure con raccomandata a meno.
In casi di comprovata urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque nei casi riguardanti le persone.
- **Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
 - elegge tra i propri componenti il presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vice presidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- **Art. 24.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

- **Art. 25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

- **Art. 26.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

- **Art. 27.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

F. Bini
Renzo De Roccellis
Maria Guarnaccia Carlo

Sora Valia Flora Sereni
Francesca Valia
[Signature]



L'Organo di controllo

- **Art. 28.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

- **Art. 29.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

- **Art. 30.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- **Art. 31.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative degli aderenti;
 - contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzionali pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- **Art. 32.** Il patrimonio sociale è costituito da:
 - beni immobili e mobili;
 - azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - donazioni, lasciti o successioni;
 - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- **Art. 33.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Marina Giovanna Cordo

Francesca Variani

Stefania Sereni

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve e comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

- **Art. 34.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

- **Art. 35.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono esser messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

- **Art. 36.** Se ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

- **Art. 37.** Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

- **Art. 38.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, ed eventualmente al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

G. A. B. A. *Sce Varini* *Stavio Bersini*
Marce Pae Rochelle *Francesca Varini*
Maria Giovanna Ciarlo *A. Varini*

